



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»
CHIETI - PESCARA

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI
FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

**secondo il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza
sociale n. 142 del 25 Marzo 1998**

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED
ORIENTAMENTO**

**secondo il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n.
142 del 25 Marzo 1998**

Convenzione n. M/M (a carico dell'Ateneo)

TRA

Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, con sede legale in Via dei Vestini, 31 – 66010 Chieti Scalo, C.F. 93002750698, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Paolo Sacchetta, giusta delega conferita dal Magnifico Rettore Prof. Franco Cuccurullo, con atto Prot. n. 2597 del 16/02/2009 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Università in Via dei Vestini, Chieti Scalo

E

Provincia di Chieti con sede Legale in Chieti, Corso Marrucino n. 97, C.F. 80000130692 e P.I. 00312650690, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata da Enrico Di Giuseppantonio, in qualità di Presidente.

Premesso che:

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859,

si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'Art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'Art. 5 del D.M. 142/1998, il *soggetto ospitante* si impegna ad accogliere presso le sue strutture massimo n. **100** tirocinanti in attività di formazione ed orientamento, tenuto conto delle esigenze di volta in volta individuate dall'Ente. Tale impegno non comporta comunque obbligo da parte del *soggetto ospitante* all'avvio a tirocinio dell'intero numero dei n. **100** stagisti di cui sopra.

I tirocini di formazione ed orientamento sono rivolti a laureati e studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario,

 **orientamento
studi e lavoro**
www.unich.it/orientamento

 **start** STAGE
TIROCINI
ALTA FORMAZIONE
RICERCA
TERRITORIO E PLACEMENT

dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi.

Il soggetto promotore segnala, sulla base delle indicazioni di volta in volta ricevute dal soggetto ospitante, tenuto conto delle attività da espletare nell'ambito del progetto formativo che dovrà essere realizzato, i candidati in possesso delle caratteristiche corrispondenti. Il soggetto ospitante provvederà a verificare i requisiti posseduti dai candidati proposti e, in caso di positivo riscontro, ad individuare i soggetti da avviare di volta in volta a tirocinio.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi dei tutor;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza;
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
 - durata dello stage in conformità dell'art. 7 del D.M. 142/98.

Art. 3

1. L'accesso alle strutture del soggetto ospitante ove si svolge il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo

previa predisposizione del progetto formativo di cui all'art. 2 punto 3 sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - attenersi alle indicazioni fornite da soggetto promotore e ospitante attraverso i rispettivi tutor.
3. La partecipazione del tirocinante ad attività da svolgersi al di fuori delle strutture previste quali sedi di effettuazione del tirocinio può ritenersi ammessa solo previa informativa al tutor designato dal soggetto promotore.
4. Ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale è da ritenersi ammessa, previo accordo fra tirocinante e soggetto ospitante, una sospensione del tirocinio in corso per un periodo non superiore alle tre settimane consecutive.
5. Fatto salvo il limite massimo di durata del tirocinio di cui all'Art. 7 comma 1 lettera d) del D.M. 142/98 sono ammesse eventuali proroghe della durata del tirocinio.

Art. 4

1. Il *soggetto promotore* assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Stante la natura pubblica del *soggetto ospitante*, e non potendo in alcun modo il tirocinio oggetto della presente Convenzione ritenersi finalizzato

all'assunzione, le parti contraenti sono da considerarsi esentate dall'obbligo delle comunicazioni obbligatorie on line ex art. 9 bis comma 2 D.L. 510/96 e successive modificazioni come da direttive impartite dal Ministero del Lavoro e dal Dipartimento della Funzione pubblica con circolari, rispettivamente, del 14 febbraio 2007 e del 22 maggio 2008.

Art. 5

La presente convenzione scadrà il **15 giugno 2014** alla scadenza perderà automaticamente ogni effetto salvo la possibilità di un suo rinnovo che le parti potranno eventualmente concedere.

Art. 6

La durata di ogni singolo stage sarà concordata di volta in volta tra *soggetto ospitante* e *soggetto proponente* entro i limiti massimi di durata precisati dall'Art. 7 del citato decreto e tale durata dovrà essere specificata nel progetto formativo di cui al punto 3 dell'art. 2.

Art. 7

Fa parte integrante della presente convenzione il "Progetto formativo e di orientamento" di cui all'art. 2 punto 3 che dovrà essere compilato e firmato prima dell'avvio di ciascun tirocinio in accordo tra il *soggetto ospitante* e *soggetto promotore*.

Art. 8

Il *soggetto ospitante* si impegna altresì a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il *soggetto promotore*.

Art. 9

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si

riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente *soggetto ospitante* e *l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196.

Art. 10

Per ogni controversia è competente il Foro di Chieti.

.....18/03/2011..... (data)

Firma e timbro del legale rappresentate del soggetto promotore
Università degli Studi "G. d'Annunzio"

Prof. Paolo Sacchetta

.....

Firma e timbro del legale rappresentate del soggetto ospitante

.....



Si approva espressamente, ai sensi dell'art. 1341 C.C. la clausola di cui al punto 10 (Foro Competente).

Firma e timbro del legale rappresentate del soggetto promotore
Università degli Studi "G. d'Annunzio"

Prof. Paolo Sacchetta

.....

Firma e timbro del legale rappresentate del soggetto ospitante

.....



 **orientamento
studi e lavoro**
www.unich.it/orientamento

 **start**
STAGE
Tirocinio
ALTA FORMAZIONE
RICERCA
TERRITORIO E PLACEMENT